

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2025-3827 del 02/07/2025
Oggetto	LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE OCCUPATA CON SEDIMI DI FABBRICATI AD USO CIVILE ABITAZIONE E CAPANNONE AGRICOLO SUL FOSSO SAN DAMIANO IN LOC. SAN DAMIANO DEL COMUNE DI MERCATO SARACENO (FC) RICHIEDENTI: BRASCHI FRANCESCA, BRASCHI PAOLO E BRASCHI CHIARA - PROCEDIMENTO FC20T0090.
Proposta	n. PDET-AMB-2025-3985 del 02/07/2025
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	Elena Montepaone

Questo giorno due LUGLIO 2025 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, Elena Montepaone, determina quanto segue.

**OGGETTO: LR 7/2004. CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE OCCUPATA
CON SEDIMI DI FABBRICATI AD USO CIVILE ABITAZIONE E CAPANNONE
AGRICOLO SUL FOSSO SAN DAMIANO IN LOC. SAN DAMIANO DEL COMUNE DI
MERCATO SARACENO (FC) RICHIEDENTI: BRASCHI FRANCESCA, BRASCHI
PAOLO E BRASCHI CHIARA - PROCEDIMENTO FC20T0090.**

IL DIRIGENTE

VISTE le disposizioni in materia:

- il R.D. 25.07.1904 n. 523 "T.U. delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- il R.D. 11.12.1933 n. 1775 "T.U. delle disposizioni di legge sulle Acque e gli Impianti elettrici";
- il D.Lgs. 3.04.2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 22.12.2009 n. 24, Legge finanziaria regionale - Bilancio pluriennale 2010-2012, art. 51 recante Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico;
- la L.R. 30.04.2015 n. 2, "Disposizioni collegate alla legge finanziaria per il 2015", art. 8 recante Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico;
- la L.R. 27.07.2018 n. 11, "Disposizioni collegate alla legge di assestamento e prima variazione generale al bilancio di previsione della Regione Emilia Romagna 2018-2020";
- le DGR relative alla disciplina dei canoni: 18 giugno 2007 n. 895, 29 giugno 2009 n. 913, 11 aprile 2011 n. 469, 29 ottobre 2015 n. 1622 e 28 ottobre 2021 n. 1717;

VISTI:

- il Decreto Legislativo 07 agosto 1990, n. 241, "Nuove norme sul procedimento amministrativo" e s.m.i.;

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998 n. 112 e, in particolare, gli articoli 86 e seguenti riguardanti il conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali in materia di demanio idrico;
- la L.R. 21.04.1999 n. 3 "Riforma del sistema regionale e locale" e successive modifiche, con particolare riferimento agli articoli 140 e 141;
- la L.R. 14.04.2004 n. 7 "Disposizioni in materia ambientale. Modifiche ed integrazioni a leggi regionali", in particolare il capo 2 del Titolo II "Disposizioni in materia di occupazione e uso del territorio";
- la L.R. 30.07.2015 n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", laddove agli artt. 14 e 16 stabilisce che la Regione esercita le funzioni di concessione, vigilanza e controllo in materia di utilizzo del demanio idrico mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (Arpae) e all'art. 19 stabilisce che esercita le funzioni afferenti al nullaosta idraulico e alla sorveglianza idraulica mediante l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile;
- la Deliberazione della Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2173 del 21.12.2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di Arpae di cui alla L.R. n. 13/2015, che ha attribuito in particolare alla Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) territorialmente competente lo svolgimento delle funzioni relative al demanio idrico;
- la Deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 130/2021 "Direzione Generale. Revisione Assetto organizzativo generale dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 70/2018. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale", successivamente approvata con la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n. 2291 del 27/12/2021;

- la deliberazione del Direttore Generale di Arpae n. 29 del 19/03/2025 con la quale è stato conferito ad interim l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena nei confronti del Dott. Stefano Renato de Donato;
- la Determinazione Dirigenziale n. DET-2022-974 di approvazione dell'assetto organizzativo di dettaglio dell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est a seguito dell'organizzazione delle funzioni del demanio idrico per Poli Specialistici;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. DEL-2024-26 del 13/03/2024, con la quale sono stati istituiti gli incarichi di funzione in Arpae per il quinquennio 2024/2029 e la successiva Determinazione Dirigenziale del Responsabile di Area Autorizzazioni e Concessioni Est n. DET-2024-364 del 17/05/2024, con la quale sono stati conferiti gli incarichi di funzione nell'Area Autorizzazioni e Concessioni Est;

VISTA l'istanza incompleta pervenuta il 16/11/2020 con protocollo n. PG/2020/165953, e successivamente integrata:

- in data 03/03/2021 con prot. n. PG/2021/33463;
- in data 04/03/2024 con prot. n. PG/2021/34714;
- in data 11/09/2024 con prot. n. PG/2024/163264;
- in data 19/09/2024 con prot. n. PG/2024/168487;

con cui i Sig.ri Braschi Francesca (C.F.: BRS FNC 69E45 H294G) residente nel Comune di Firenze (FI), Braschi Paolo (C.F.: BRS PLA 72E22 H294J) residente nel Comune di Rimini (RN) e Braschi Chiara (C.F.: BRS CHR 76A59 C573O) residente nel Comune di Bologna (BO) hanno richiesto la concessione per l'occupazione di area demaniale sul tratto tombinato del fosso San Damiano di complessivi m² 80,00 occupata con sedimi di fabbricati ad uso civile abitazione e ad uso capannone agricolo in località San Damiano nel Comune di Mercato Saraceno (FC) ubicata al foglio 86 particella 1409/p di detto Comune;

DATO ATTO:

- che la domanda è stata pubblicata sul B.U.R.E.R.T. n. 73 del 17/03/2021 e che nei 30 giorni successivi non sono state presentate opposizioni, osservazioni, né domande in concorrenza;
- che l'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 21/11/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpa PG/2024/211310 ha rilasciato il nulla osta idraulico n. 21/11/2024.0083858.U del 21/11/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015, n. 13, subordinatamente ad una serie di condizioni e prescrizioni, recepite nel Disciplinare, parte integrante del presente atto, richiesto con nostra nota del 27/04/2021 prot. n. PG/2021/65824;
- che l'occupazione di area demaniale non è ubicata all'interno di un parco o di un'area naturale protetta ai sensi della L.R. n. 24 del 2011 e della DGR 30 luglio 2007 n. 1191;
- che un parziale utilizzo dell'area è proseguito nel tempo senza idoneo titolo concessorio, come risulta dalla documentazione conservata agli atti, e pertanto si è proceduto a determinare gli indennizzi per l'occupazione pregressa;
- ha versato l'importo di **€ 4.631,00** in data 21/05/2025 quale indennizzo risarcitorio per la parziale occupazione senza idoneo titolo concessorio calcolato per il periodo dal 04/03/2016 al 04/03/2021 (5 anni) a seguito della richiesta di prescrizione che è stata accolta **e applicando le maggiorazioni previste per legge sulla base di quanto disposto dall'art.51 della L.R. 24/2009 come poi modificato dall'art 8 della L.R.11/2018;**

PRECISATO che per la presente concessione non è necessario acquisire “comunicazione e/o informativa antimafia” disciplinate dall'art. 82 e seguenti del codice antimafia D.Lgs. n 159/2011 e s.m.i.;

DATO ATTO, altresì, che i richiedenti:

1. hanno sottoscritto, per accettazione, il disciplinare, che stabilisce le condizioni e prescrizioni cui è subordinato l'esercizio della concessione, con protocollo n. PG/2025/94407 del 22/05/2025;
2. hanno presentato l'attestazione del versamento dell'importo di € 75,00 eseguito in data 13/11/2020, quale contributo forfettario alle spese d'istruttoria, ai sensi dell'art. 20 comma 9

della L.R. 7/2004;

3. hanno versato il deposito cauzionale pari ad €. 679,13 in data 21/05/2025 ai sensi dell'Art. 20 della L.R. 7/2004;

4. hanno versato i canoni relativi alle annualità:

- 2021 (dal 05/03/2021) pari ad €. 477,16;
- 2022 pari ad €. 597,68;
- 2023 pari ad €. 666,42;
- 2024 pari ad €. 671,08;
- 2025 pari ad €. 679,13;

per un importo complessivo di €. 3.091,47 in data 21/05/2025;

RITENUTO:

- di poter accogliere la richiesta, alle condizioni e prescrizioni contenute nel disciplinare, parte integrante del presente atto a garanzia della funzionalità idraulica, della salvaguardia ambientale e della finalità conservativa del bene pubblico;
- di poter quindi rilasciare la concessione richiesta per una durata non superiore ad anni 12 a decorrere dalla data di adozione del presente atto ovvero fino al 31/12/2036;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento, Anna Maria Casadei, titolare dell'Incarico di Funzione Polo Specialistico Demanio Idrico Suoli, che attesta l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

ATTESTATA da parte del sottoscritto la regolarità amministrativa, in riferimento al presente procedimento nonché l'insussistenza di situazioni di conflitti di interesse, anche potenziale ai sensi dell'art. 6 bis della L.241/1990;

DETERMINA

per le ragioni indicate in premessa che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di rilasciare ai Sig.ri Braschi Francesca (C.F.: BRS FNC 69E45 H294G) residente nel Comune

di Firenze (FI), Braschi Paolo (C.F.: BRS PLA 72E22 H294J) residente nel Comune di Rimini (RN) e Braschi Chiara (C.F.: BRS CHR 76A59 C573O) residente nel Comune di Bologna (BO), la concessione per l'occupazione di area demaniale sul tratto tombinato del fosso San Damiano di complessivi m² 80,00 occupata con sedimi di fabbricati (m² 34,00 sedime di capannone agricolo e m² 46,00 sedime di civile abitazione) in località San Damiano nel Comune di Mercato Saraceno (FC), ubicata al foglio 86 particella 1409/p di detto comune . Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto - codice pratica FC20T0090;

2. di rilasciare la concessione richiesta dalla data di adozione del presente atto fino al **31/12/2036**;
3. di stabilire in 24 mesi la durata dell'Autorizzazione Idraulica alla realizzazione dei lavori, decorrenti dalla data di adozione del provvedimento di concessione;
4. di fissare il deposito cauzionale in **€ 679,13** ai sensi dell'art. 20 della LR 7/2004, salvi futuri adeguamenti e aggiornamenti. Il deposito verrà restituito al termine della concessione a seguito di scadenza naturale del titolo o di rinuncia, dando atto che è stato versato;
5. di stabilire che il canone annuo solare è pari a **€ 679,13** e che deve essere pagato entro il 31 marzo dell'anno di riferimento;
6. di stabilire che l'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 e s.m.i. o in base ad altre disposizioni di legge;
7. di stabilire che in caso di mancato pagamento saranno dovuti gli interessi di legge e questa Amministrazione attiverà le procedure per il recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art. 51 della legge regionale 22 dicembre 2009 n. 24;
8. di dare atto che i canoni, il deposito cauzionale e le spese di istruttoria sono introitati su appositi Capitoli del bilancio della Regione Emilia Romagna;
9. di assoggettare la concessione alle condizioni e prescrizioni di cui all'allegato disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente e parte integrante del presente Atto;

10. di recepire nel citato Disciplinare le prescrizioni tecniche contenute nel Nulla Osta Idraulico n. 21/11/2024.0083858.U del 21/11/2024, di cui all'art. 19 L.R. 30/07/2015 n. 13 rilasciato dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile con nota del 21/11/2024, trasmessa e registrata al protocollo Arpae PG/2024/211310;
11. di stabilire che il concessionario è obbligato a munirsi di tutte le autorizzazioni e i permessi connessi allo specifico utilizzo per cui l'area viene concessa;
12. di dare conto che l'originale del presente atto completo di disciplinare, con oneri di bollatura a carico del concessionario, è conservato presso l'archivio informatico Arpae;
13. di notificare digitalmente al concessionario copia del presente provvedimento a mezzo posta elettronica certificata che dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza e consegnarne copia conforme all'originale in formato cartaceo solo se richiesta esplicitamente dal concessionario;
14. che il presente atto, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, poiché l'imposta di cui all'articolo 5 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 risulta inferiore a € 200,00;
15. che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge n. 190/2012 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
16. che ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, il presente provvedimento verrà pubblicato sul sito web di Arpae alla sezione amministrazione trasparente, ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 s.m.i. e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione approvato da Arpae;
17. che il presente provvedimento potrà essere impugnato, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica e dinanzi all'Autorità giurisdizionale ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni.

Per Il Responsabile
del Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena - Area Est

La Responsabile delegata

Dott.ssa Elena Montepaone

(documento firmato digitalmente)

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi e le condizioni cui è vincolata la concessione per l'occupazione di area demaniale intestata ai Sig.ri Braschi Francesca (C.F.: BRS FNC 69E45 H294G) residente nel Comune di Firenze (FI), Braschi Paolo (C.F.: BRS PLA 72E22 H294J) residente nel Comune di Rimini (RN) e Braschi Chiara (C.F.: BRS CHR 76A59 C573O) residente nel Comune di Bologna (BO) - codice pratica **FC20T0090** .

Articolo 1

OGGETTO DELLA CONCESSIONE

La concessione ha per oggetto l'occupazione di un'area demaniale sul tratto tombinato del fosso San Damiano di complessivi m² 80,00 occupata con sedimi di fabbricati (m² 34,00 sedime di capannone agricolo e m² 46,00 sedime di civile abitazione) in località San Damiano nel Comune di Mercato Saraceno (FC), ubicata al foglio 86 particella 1409/p di detto comune. Tale area è identificata nell'elaborato grafico allegato parte integrante e sostanziale del presente atto.

Articolo 2

DURATA DELLA CONCESSIONE

La concessione ha efficacia a decorrere dalla data di adozione del presente atto e avrà durata sino al **31/12/2036**.

Articolo 3

CANONE, CAUZIONE E SPESE

1. Tutte le spese inerenti e conseguenti alla concessione, nonché quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione, ove necessarie, sono a carico del concessionario.
2. Il concessionario dovrà corrispondere alla Regione Emilia-Romagna un canone di **€. 679,13** per ogni anno solare di durata della concessione, da versare entro il 31 marzo dell'anno di riferimento.

3. L'importo del canone sarà rideterminato annualmente ai sensi dell'art. 8 comma 2 della L.R. 2/2015 o in base ad altre disposizioni di legge. La rivalutazione è effettuata tenendo conto della variazione percentuale dell'ultimo mese disponibile rispetto allo stesso mese dell'anno precedente.
4. L'importo del deposito cauzionale a garanzia degli obblighi del concessionario è pari ad **€ 679,19**.
5. L'importo del deposito cauzionale, ovvero della fideiussione o della polizza fideiussoria, a garanzia degli obblighi del concessionario, potrà essere integrato in base agli adeguamenti normativi. La garanzia sarà svincolata dopo aver accertato che il concessionario abbia adempiuto tutti i suoi obblighi.

Articolo 4

PRESCRIZIONI INERENTI L'UTILIZZAZIONE DELL'AREA DEMANIALE

1. Non può essere apportata alcuna variazione all'estensione dell'area concessa e alla destinazione d'uso né può essere modificato lo stato dei luoghi senza preventiva autorizzazione di Arpae, previo parere dell'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Servizio Area Romagna.
2. All'area oggetto della concessione non potrà essere apportata alcuna modifica plano-altimetrica per effetto di scavi o riporti di materiale di qualsiasi natura e consistenza.
3. Il concessionario si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa. Del pari l'Amministrazione sarà indenne da responsabilità per danni a terzi o eventuali infortuni che possano intervenire nell'esercizio della concessione.

4. Sono a carico del concessionario sia la verifica dell'esatta determinazione della superficie demaniale, sia il preciso posizionamento dell'area rispetto alle carte catastali, qualora richieste dalla Agenzia e secondo le indicazioni che verranno impartite.

Articolo 5

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

1. L'intervento dovrà essere realizzato in conformità al progetto approvato.
2. Il concessionario è obbligato a provvedere alla conservazione del bene concesso e ad apportare, a proprie spese, le modifiche e migliorie eventualmente prescritte da questa Agenzia concedente a tutela degli interessi pubblici e dei diritti privati.
3. Il concessionario è tenuto alla custodia del bene concesso. Il concessionario è responsabile, in via esclusiva, di qualunque danno e lesione arrecati a terzi nell'esercizio della concessione, derivanti da carente controllo. La responsabilità del concessionario non viene meno per effetto dell'approvazione dell'Amministrazione, ovvero delle direttive e delle prescrizioni impartite da questa a maggior tutela della sicurezza delle opere idrauliche.
4. Il concessionario è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale di questa Agenzia e agli addetti al controllo ed alla vigilanza, nonché alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto adeguatamente a svolgere gli interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza.
5. L'area concessa dovrà essere mantenuta pulita e sgombra da qualsiasi tipo di materiale, in particolare da nylon, bidoni laminati, detriti e rifiuti di qualsiasi genere che possano essere trascinati da eventuali piene e che, conseguentemente, costituiscano ostacolo al libero deflusso delle acque.

6. Arpae non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo e cedimenti arginali. Questa Agenzia non assume alcuna responsabilità per eventuali danni derivanti da incendio della vegetazione e dallo scoppio di residuati bellici esplosivi presenti nell'ambito fluviale. I lavori nel corso d'acqua e sue pertinenze finalizzati alla conservazione dell'area demaniale sono totalmente a carico del concessionario, restando inteso che l'Autorità idraulica interviene esclusivamente a tutela delle opere di difesa idraulica.
7. La concessione è vincolata al rispetto di tutte le vigenti disposizioni di legge e regolamentari in materia di polizia idraulica, di urbanistica e edilizia, di cave e attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti in relazione alle attività da svolgere. La concessione quindi non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, un riconoscimento di conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.
8. La concessione è rilasciata fatti salvi i diritti di terzi. Il concessionario è tenuto a munirsi dell'assenso di titolari di diritti o facoltà sulle aree concesse o su quelle limitrofe, in particolare nel caso in cui l'esercizio della concessione possa interferire con quello di altre concessioni demaniali rilasciate, impegnandosi a tenere estranea l'Amministrazione concedente da eventuali controversie in merito.
9. Il concessionario deve rispettare le condizioni e prescrizioni di cui al presente disciplinare, sottoscritto per accettazione dal richiedente parte integrante del presente Atto;
10. L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dal comma 1 dell'art. 21, L.R. 7/2004.

Articolo 6

PRESCRIZIONI SPECIFICHE

La concessione è soggetta alle **prescrizioni dettate dall'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile - Settore Sicurezza Territoriale e Protezione Civile Romagna**, con determinazione dirigenziale n. 21/11/2024.0083858.U del 21/11/2024 di seguito ed integralmente riportate:

"Omissis ..

Si rilascia, esclusivamente dal punto di vista idraulico ed indipendentemente da altre autorizzazioni e richieste dalla normativa vigente e fatti salvi i diritti di terzi,

- *NULLA-OSTA IDRAULICO alla concessione relativa all'occupazione di un'area del demanio idrico per occupazione con tombinatura di un tratto del fosso San Damiano, e per utilizzo delle aree di pertinenza e sovrastanti alla tombinatura con corte e giardino, con porzione di fabbricato a uso civile abitazione (mq. 46) e con porzione di capannone agricolo (mq. 34), in località San Damiano nel Comune di Mercato Saraceno (FC) Foglio 86 Fronte Mappale 1409 Il presente nulla-osta è rilasciato quale atto endoprocedimentale nel procedimento di rilascio concessione demaniale ex L.R.7/2004 e ss.mm.e.ii. in capo ad Arpae ex L.R. 13/2015,:*

- *AUTORIZZAZIONE IDRAULICA all'esecuzione dei lavori per realizzare un by-pass costituito da un fosso lungo circa 95 m a sezione trapezoidale con un salto di quota di 3,60 m da abbattere con 3 pozzetti per ridurre la pendenza sul fondo consentendo il deflusso della portata TR30 pari a 0,65 mc/sec in Comune di Mercato Saraceno (FC), catastalmente distinto al foglio 86, particelle n. 1499 e 259 ;.*

Il Nulla Osta Idraulico e l'Autorizzazione Idraulica sono subordinati all'osservanza delle sottoelencate Prescrizioni e Condizioni Generali:

PRESCRIZIONI

1. la durata del presente nulla-osta idraulico è pari alla durata prevista nell'Atto di Concessione rilasciata da ARPAE per l'occupazione;

2. la durata della presente autorizzazione idraulica è pari a 24 mesi dalla data del presente documento;
3. è onere del concessionario fornire esatte informazioni tecniche attinenti alla richiesta di concessione, comprese la determinazione della superficie demaniale, la caratterizzazione delle opere insistenti nell'area demaniale d'interesse, il posizionamento dell'area sulla cartografia catastale; quindi il Richiedente è tenuto a comunicare, di sua iniziativa o su richiesta delle amministrazioni competenti, eventuali rettifiche e/o integrazioni delle informazioni tecniche che dovessero successivamente rilevarsi errate;
4. è onere del richiedente provvedere alla regolarizzazione catastale del nuovo tracciato del corso d'acqua con by-pass costituito da fosso a cielo aperto presso l'Agenzia delle Entrate, e con conseguente cessione al Demanio dello Stato del tratto deviato;
5. il concessionario la concessione dovrà dare informazione alla Regione Emilia-Romagna, Servizio territoriale agricoltura, caccia e pesca di Forlì-Cesena (all'indirizzo di posta elettronica certificata stacp.fc@postacert.regione.emilia-romagna.it o al fax n. 0543-714714, della data di inizio dei lavori, con almeno quindici giorni di preavviso, ai fini della valutazione, da parte dei tecnici del Servizio sopracitato, delle possibili turbative all'habitat naturale e della presenza di fauna ittica. Tale Servizio della Regione provvederà a formulare le eventuali prescrizioni da fissare in capo al richiedente, compresi gli eventuali adempimenti da eseguire, a spese dell'interessato, per il recupero della fauna ittica presente e per l'eventuale successivo ripopolamento.
6. al passaggio di ogni evento di piena significativo, il concessionario dovrà verificare lo stato di efficienza delle opere al fine di ripristinare le possibili erosioni che si dovessero riscontrare e comunque anche in assenza di fenomeni di piena resta a carico del richiedente la manutenzione dell'alveo a monte e a valle del manufatto per un tratto complessivo di almeno 30 metri, che potranno essere realizzati previa comunicazione all'Ufficio Territoriale STPC ed

ARPAE SAC.

7. Gli eventuali tagli manutentori di vegetazione nell'alveo fluviale, e nelle sue pertinenze dovranno essere effettuati preferibilmente nel periodo tardo autunnale ed invernale, escludendo il periodo dal 15 marzo al 15 luglio di ogni anno (DGR n.1919 del 04/11/2019) in cui è massimo il danno all'avifauna nidificante, detti tagli dovranno ottenere preventiva autorizzazione scritta dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena e all'amministrazione concedente (ARPAE);

8. durante l'esecuzione dei lavori spetta al richiedente adottare tutte le misure idonee a garantire la sicurezza idraulica, in relazione alla presenza di mezzi o materiali in ambito fluviale.

In particolare, nel caso di eventi di piena del corso d'acqua o comunque a seguito di emissione dell'Allerta meteo-idrogeologica-idraulica da parte di ARPAE Emilia-Romagna/ Agenzia per la Sicurezza Territoriale e la Protezione Civile, il richiedente è tenuto alla conoscenza e presa visione di tale documento, reperibile presso il sito <https://allertameteo.regione.emilia-romagna.it/> oppure presso l'Ufficio di Protezione Civile Comunale. Le operazioni di messa in sicurezza delle opere dovranno essere eseguite fin dal livello di criticità ordinaria (codice giallo) nelle zone B1 – B2 e dovranno essere mantenute operative almeno per tutto il periodo di validità della suddetta allerta e comunque finché permangono le condizioni di criticità;

9. È onere del richiedente provvedere alla manutenzione dell'opera By-pass, compresi i quattro pozzetti da inserire nel nuovo percorso e il controllo del buon funzionamento nello scarico della portata di piena nella tombinatura posta a valle e di proprietà. Inizialmente si dovrà intervenire sul fosso San Damiano nel tratto di monte, prima della tombinatura, al fine di ripristinare una sezione in terra che garantisca il passaggio dell'acqua all'interno dell'alveo. Si dovranno eseguire sfalci con cadenza non inferiore a 2 volte all'anno, preferibilmente alla fine dell'estate o inizio autunno e nella primavera, durante i quali si potranno verificare la presenza di eventuali indebolimenti o franamenti delle sponde del fosso.

CONDIZIONI GENERALI

10. Il Richiedente è tenuto a consentire in qualunque momento l'accesso all'area al personale delle Amministrazioni competenti e agli addetti al controllo ed alla vigilanza del bene demaniale, nonché alle imprese da questa incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto.

11. L' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena non è responsabile per danni derivanti da fenomeni idraulici, quali ad esempio piene, alluvioni e depositi alluvionali, erosioni, mutamento dell'alveo, e cedimenti spondali e/o altri eventi accidentali.

12. Il Richiedente è consapevole che l'area in questione rientra nella perimetrazione di area a rischio idraulico e che l'uso e/o la realizzazione di interventi in tali zone espone potenzialmente l'uso e/o gli interventi stessi ai danni discendenti da un possibile evento idraulico avverso. Stante la collocazione dei beni in una zona con pericolosità idraulica, il nulla osta non rappresenta garanzia di sicurezza idraulica, pertanto competerà al Richiedente adottare tutte le misure ritenute idonee alla gestione dei rischi individuati dalle perimetrazioni P.A.I., anche mediante l'attivazione di strumenti di autotutela complementari ed integrativi ai sistemi pubblici di gestione dell'emergenza idraulica.

13. L'Agenzia Regionale per la Sicurezza Territoriale e l' Ufficio Territoriale Forlì-Cesena resta, in ogni caso, estranea da eventuali controversie conseguenti all'esercizio del nulla osta idraulico accordato, considerato che è rilasciato fatti salvi i diritti di terzi.

14. Nessun compenso od indennizzo potrà essere chiesto dal Richiedente per la perdita di beni o per limitazioni all'uso dell'area demaniale in concessione conseguenti a piene del corso d'acqua o intervenute a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte di questo Ufficio Territoriale Forlì-Cesena.

15. È compito del Richiedente presentare ed ottenere dalle Amministrazioni competenti le eventuali ed ulteriori autorizzazioni necessarie, in relazione all'occupazione di che trattasi.

16. In caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico

interesse, l'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena, può chiedere all'amministrazione concedente (ARPAE), che ne ha facoltà, di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere modifiche, con rinuncia da parte del Concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare, qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero lavori idraulici comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Ufficio Territoriale Forlì-Cesena scrivente.

...omissis"

Articolo 7

RINNOVO E/O SUBENTRO DELLA CONCESSIONE

1. La concessione potrà essere rinnovata, ai sensi dell'Art. 18 L.R. 7/2004, previa richiesta dell'interessato da inoltrarsi prima della scadenza.
2. Qualora il concessionario, prima della scadenza, intendesse recedere dalla titolarità a favore di un altro soggetto, il sub ingresso nella concessione potrà essere accordato, a discrezione dell'Amministrazione, previa valutazione di documentata istanza che dimostri il trasferimento dei diritti all'aspirante al subentro. Il subentrante assumerà tutti gli obblighi derivanti dalla concessione, rispondendo solidalmente per i debiti del precedente titolare.

Articolo 8

SOSPENSIONE E REVOCA DELLA CONCESSIONE

L'Amministrazione concedente ha la facoltà, qualora lo richiedano prevalenti ragioni di pubblico interesse, di sospendere o revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo.

Articolo 9

DECADENZA CONCESSIONI

Ai sensi dell'art. 19 della L.R. 14 aprile 2004, n. 7 sono causa di decadenza della concessione:

- a. la destinazione d'uso diversa da quella concessa;
- b. il mancato rispetto, grave o reiterato, di prescrizioni normative o del disciplinare;
- c. il mancato pagamento di due annualità di canone;
- d. la subconcessione a terzi.

Articolo 10

RIPRISTINO DEI LUOGHI

La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente. Qualora il concessionario non provveda nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa all'integrale demolizione, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

Articolo 11

OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI

Questa Agenzia ha facoltà, in caso di mutamento della situazione di fatto o per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, di sospendere o di revocare la concessione e di ordinare la riduzione in pristino dei luoghi, ovvero di prescrivere le modifiche ritenute opportune, con rinuncia del concessionario a ogni pretesa d'indennizzo. In particolare qualora intervenissero erosioni o dissesti nel corso d'acqua o nelle sue pertinenze, ovvero occorressero interventi o opere pubbliche comportanti l'incompatibilità parziale o totale dell'occupazione, il concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese all'esecuzione dei lavori di adeguamento o di demolizione, nei modi e tempi prescritti dall'Agenzia concedente.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.